

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4363

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRAGOMELI, MALPEZZI, ROTTA

Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 13 marzo 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo la sentenza della Corte costituzionale, successiva all'esito referendario del 4 dicembre 2016, che ha mantenuto inalterato il bicameralismo perfetto secondo il quale è organizzato il Parlamento italiano, si impone un adeguamento del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, che già regola il sistema di elezione della Camera dei deputati, anche per la disciplina del sistema per l'elezione del Senato della Repubblica che, altrimenti, rimarrebbe regolato dal testo vigente, depurato delle parti dichiarate illegittime dalla sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale.

Nella sentenza n. 35 del 2017, la Consulta, pur censurando il turno di ballottag-

gio come era previsto dalla legge n. 52 del 2016, non ha precluso in termini assoluti la previsione di elezioni organizzate in più turni elettorali, purché il sistema tenda a garantire, da una parte, la governabilità e, dall'altra, la rappresentanza di partiti o gruppi politici anche minori.

La presente proposta di legge mantiene sia una soglia per l'assegnazione del premio di maggioranza, sia una di soglia di sbarramento (del 3 per cento) per l'accesso alla ripartizione dei seggi.

In aggiunta essa prevede:

l'introduzione di un secondo turno elettorale finalizzato a mantenere una connotazione maggioritaria del sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la riduzione della soglia minima (del 37 per cento) per l'as-

segnazione del premio di maggioranza del 52 per cento dei seggi;

al fine di contemperare il principio di governabilità con il principio di rappresentanza, l'estensione della partecipazione al secondo turno a tutte le liste che superino la soglia del 20 per cento: la scelta è legata alla considerazione che in sistemi non bipolari si prevede una forte contendibilità del premio di maggioranza al secondo turno, che non può escludere *a priori* formazioni politiche forti di un significativo consenso elettorale;

l'introduzione di un *quorum* di validità al secondo turno (50 per cento più uno degli aventi diritto al voto), al fine di collegare l'assegnazione del premio di maggioranza a un minimo livello di partecipazione elettorale;

un'applicazione omogenea dei sistemi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con conseguente pieno riconoscimento del premio di governabilità, a fronte di un programma di governo omogeneo che deve superare due passaggi elettorali e raggiungere una soglia minima nell'elezione di entrambe le Ca-

mere. Le forze politiche che si contendono il premio di governabilità devono costituirsi prima delle elezioni e sottoporsi al vaglio del corpo elettorale; solo nel caso in cui non superino le soglie previste, le maggioranze di governo si formeranno in Parlamento. Conseguentemente, in ordine all'attribuzione del premio di maggioranza e per garantire l'omogeneità del rapporto maggioranza-minoranza, si ritiene opportuno condizionarne l'attribuzione, in entrambe le Camere, al raggiungimento contestuale del 40 per cento (37 per cento al secondo turno) dei voti validi da parte della lista, su base nazionale e distintamente, nell'elezione sia della Camera dei deputati, sia del Senato della Repubblica.

La presente proposta di legge mira a dare stabilità politica al sistema istituzionale e a consentire al corpo elettorale di scegliere il Governo del Paese al momento del voto. Solo se nel secondo turno elettorale nessuna forza politica raggiungesse la soglia per l'assegnazione del premio di governabilità, la distribuzione dei seggi parlamentari avverrebbe in termini proporzionali secondo i risultati del primo turno elettorale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati).

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole: « 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 37 per cento » e le parole: « turno di ballottaggio » sono sostituite dalle seguenti: « secondo turno »;

b) all'articolo 4, comma 2, le parole da: « e il nominativo del candidato capolista » fino alla fine del comma sono soppresse;

c) all'articolo 18-*bis*, comma 3:

1) le parole: « un candidato capolista e da » sono soppresse;

2) l'ultimo periodo è soppresso;

d) all'articolo 19, comma 1, le parole: « e un candidato può essere incluso » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « e un candidato non può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno in una o più circoscrizioni »;

e) all'articolo 31:

1) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « Sulle schede, accanto a ciascun contrassegno di lista, sono altresì riportati, all'interno di un apposito rettangolo, i nominativi dei candidati nell'ordine di presentazione »;

2) al comma 2-*bis*, primo periodo, la parola: « due » è soppressa;

f) all'articolo 58, secondo comma, il secondo periodo è soppresso;

g) l'articolo 59-*bis* è sostituito dal seguente:

« ART. 59-*bis*. – 1. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.

2. Se l'elettore traccia un segno sul riquadro posto a destra del contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e traccia un segno sul nominativo di uno o più candidati posti a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il voto è nullo.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul riquadro posto a destra di altra lista, il voto è nullo.

5. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto »;

h) all'articolo 68:

1) al comma 3, le parole: « e il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza » e le parole: « e dei voti di preferenza » sono soppresse;

2) al comma 3-*bis*, le parole: « e i voti di preferenza » sono soppresse;

i) all'articolo 71:

1) al primo comma, numero 2), le parole: « e dei voti di preferenza » sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: « e per i singoli candidati » sono soppresse;

l) all'articolo 77, comma 1, i numeri 4) e 5) sono abrogati;

m) all'articolo 83 :

1) al comma 1, numero 5), le parole: « 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 37 per cento »;

2) al comma 1, numero 6), le parole: « almeno 340 seggi » sono sostituite dalle seguenti: « una quota di seggi almeno pari alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di quindici punti percentuali »;

3) al comma 2, le parole: « il totale di 340 seggi » sono sostituite dalle seguenti: « la quota di seggi almeno pari alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di quindici punti percentuali, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi »;

4) al comma 5:

4.1) le parole: « turno di ballottaggio », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « secondo turno »;

4.2) le parole: « le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3) » sono sostituite dalle seguenti: « le liste che abbiano ottenuto al primo turno una cifra elettorale almeno pari al 20 per cento degli aventi diritto e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Il secondo turno è valido se partecipa almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto »;

5) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Qualora la lista che ha diritto al numero aggiuntivo di seggi ai sensi del comma 2 o del comma 5 sia diversa da quella che ne ha diritto per l'elezione del Senato della Repubblica, ovvero non si siano verificate le condizioni previste per l'assegnazione di seggi aggiuntivi, resta ferma l'attribuzione ai sensi del comma 1, numero 4) »;

n) all'articolo 84, commi 1 e 2, le parole: « , a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato », ovunque ricorrono, sono soppresse;

o) all'articolo 86, comma 1, le parole: « al candidato non eletto che abbia otte-

nuto il maggior numero di preferenze » sono sostituite dalle seguenti: « al primo dei candidati non eletti, secondo l'ordine di lista ».

ART. 2.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica).

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti:

« 2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico corrispondenti al territorio delle regioni. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna regione è ripartita nei collegi plurinominali previsti per la Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi alle liste sul territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, di cui all'articolo 7-bis, a norma dell'articolo 16, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza a seguito del primo turno di votazione, qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al trentasette per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un secondo turno ai sensi del medesimo articolo 16.

2-bis. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole regioni è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione

dei comizi. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione regionale, il numero dei seggi da attribuire nei collegi plurinomiali di cui alla tabella B, con le medesime modalità di cui al primo periodo.

2-ter. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione regionale ai sensi del comma 1 sono attribuiti in collegi plurinomiali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali adeguamenti necessari in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale »;

b) all'articolo 2, le parole: « nelle circoscrizioni regionali » sono sostituite dalle seguenti: « nei collegi plurinomiali di ciascuna circoscrizione regionale »;

c) nel titolo II, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« ART. 7-*bis.* — 1. Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal Primo presidente »;

d) all'articolo 9:

1) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: « La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinomiali deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinomiale e non superiore al

numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati devono essere collocati in ordine alternato per sesso »;

e) all'articolo 11:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a), dopo le parole: « i contrassegni di ciascuna lista » sono inserite le seguenti: « , con i nomi e i cognomi dei relativi candidati, »;

1.2) alla lettera c), numero 1), dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 8 » sono aggiunte le seguenti: « , e il nome e cognome dei candidati di ciascuna »;

2) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, accanto a ciascun contrassegno, il nome e cognome dei candidati della lista »;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. In caso di svolgimento del secondo turno di votazione, nella scheda, che è unica a livello nazionale, sono riprodotti, in distinti rettangoli, i contrassegni delle liste ammesse a parteciparvi »;

f) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale regionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali dei collegi plurinominali della circoscrizione;

2) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista, nonché il totale dei voti validi espressi nei singoli collegi plurinominali e nella circoscrizione regionale »;

g) la rubrica del titolo V è sostituita dalla seguente: « Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale »;

h) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta e nel Trentino-Alto Adige;

b) individua quindi le liste che abbiano conseguito, sul piano nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente nei collegi plurinominali di regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;

c) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui alla lettera b), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui alla lettera b) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La

parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

d) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi della lettera *b)* corrisponda almeno al 37 per cento del totale dei voti validamente espressi;

e) qualora la verifica di cui alla lettera *d)* abbia dato esito positivo e la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi delle lettere *a)* e *b)* non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 308, almeno pari alla percentuale della sua cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di quindici punti percentuali, ad essa è ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 169 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista;

f) ripartisce poi proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 308 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi della lettera *e)*, tra le altre liste di cui alla lettera *b)*. A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano con-

seguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

g) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera *b*), procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alle varie liste prima nelle singole circoscrizioni regionali e poi nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione. A tale fine, l'Ufficio procede come segue:

1) per ogni circoscrizione regionale, somma le cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra elettorale regionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla regione, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale regionale;

2) per ogni regione, divide la cifra elettorale regionale di ogni lista per il quoziente elettorale regionale e assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnare a norma del numero 5);

3) determina quindi la cifra elettorale residuale di ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale regionale e il prodotto del quoziente elettorale regionale per il numero dei seggi assegnati ai sensi dei numeri 1) e 2). Sono cifre elettorali residuali anche le cifre elettorali regionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi dei numeri 1) e 2);

4) verifica, per ciascuna lista, il numero dei seggi assegnati in base a quoziente intero nelle singole circoscrizioni regionali ai sensi dei numeri 1) e 2). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti alla lista in base alle determinazioni di cui alla lettera *c*), sottrae i seggi in eccedenza; i seggi eccedenti sono sottratti alle liste a partire dalle circoscrizioni regionali in cui sono stati assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi

assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni del numero 5);

5) dispone in un'unica graduatoria nazionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui al numero 3) e ripartisce tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni regione, fino a raggiungere per ciascuna lista il numero dei seggi assegnati ai sensi della lettera *c*) ovvero della lettera *f*). L'assegnazione dei seggi residui inizia dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minore cifra elettorale nazionale. Qualora, a seguito delle predette operazioni, non siano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi ad ogni regione, a partire dalla regione in cui la lista abbia ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;

6) determina il numero dei seggi spettanti complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna circoscrizione regionale, sommando per ciascuna i seggi già assegnati ai sensi del numero 2) e i seggi residui spettanti ai sensi del numero 5). Qualora la regione sia costituita da un unico collegio circoscrizionale, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato corrisponde a quello complessivamente assegnato nel collegio circoscrizionale medesimo;

7) qualora la regione sia costituita da più di un collegio circoscrizionale, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi del numero 6) tra i collegi circoscrizionali della regione. A tal fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale regionale per il numero di seggi spettante, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di lista. Per ogni collegio plurinominale divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale della lista per il quoziente elettorale regionale di lista

e assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti alla lista nei collegi circoscrizionali della regione cui corrispondono nell'ordine le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale e il prodotto del quoziente elettorale regionale di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente intero;

h) qualora la verifica di cui alla lettera *d)* abbia dato esito positivo e la lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi della lettera *e)* un numero di seggi superiore a 169, procede direttamente all'attribuzione dei seggi ai sensi delle lettere *f)* e *g)*.

2. Qualora la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 169 seggi in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 169 seggi alla lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 139 seggi tra le altre liste di cui al comma 1, lettera *b)*. A tal fine procede ai sensi del comma 1, lettere *f)*, *g)* e *h)*.

3. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera *d)*, abbia dato esito negativo, si procede ad un secondo turno fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno una cifra elettorale almeno pari al 20 per cento degli aventi diritto al voto, calcolata ai sensi del comma 1, lettera *a)*. Il secondo turno è valido solo se partecipa al voto almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Qualora si verifichi tale condizione, i seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:

a) alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti al secondo turno sono assegnati 169 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;

b) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 139 seggi tra le altre liste di cui al comma 1, lettera b). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare la divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

c) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, lettera e), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, lettera h). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al secondo turno e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre liste.

4. Qualora la lista che ha diritto al numero aggiuntivo di seggi ai sensi del comma 1, lettera e), o del comma 3 sia diversa da quella che ne ha diritto per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero non si siano verificate le condizioni previste per l'assegnazione di seggi aggiuntivi, resta ferma l'attribuzione ai sensi del comma 1, lettera c).

5. L'Ufficio elettorale centrale nazionale comunica ai singoli uffici elettorali regionali il numero dei seggi assegnati, per ciascuna circoscrizione della relativa regione, a ciascuna lista.

6. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esem-

plare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione »;

i) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — 1. Il presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale proclama eletti, per ciascun collegio plurinominale di ciascuna regione e nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nel collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'Ufficio elettorale centrale nazionale assegna i seggi alla medesima lista negli altri collegi plurinominali della medesima circoscrizione regionale in cui la stessa lista abbia la cifra residuale più alta tra quelle di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *g*), numero 7), ultimo periodo, non già utilizzata per l'attribuzione di seggi.

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio elettorale centrale nazionale individua le circoscrizioni in cui la lista abbia parti decimali del quoziente non utilizzate e provvede all'assegnazione dei seggi nell'ordine decrescente di tali parti decimali »;

l) l'articolo 17-*bis* è abrogato;

m) all'articolo 19, comma 2, le parole: « nell'ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito dello stesso collegio plurinominale o della stessa regione, con le modalità di cui all'articolo 17 »;

n) la rubrica del titolo VI è sostituita dalla seguente: « Delle operazioni dell'ufficio elettorale centrale nazionale ».



17PDL0050620